

Non può essere a ciò di ostacolo la futura formazione del Codice non provvisorio, imperocchè, se nel periodo transitorio la Camera ha mantenuto cotali principii del Napoletano, non ci ha ragione a tenerne prive in pari periodo transitorio le altre provincie della nostra Italia.

Non vi è perciò da attendere, da frapporre ritardo, perchè si tratta di fare in modo che tutte le parti d'Italia possano godere dei vantaggi portati da quel decreto.

Quanto poi al Codice di procedura penale, si stabilì pure che per molti reati fino ad un certo limite di pena l'imputato lungi di volgere le spalle alla legge (e cui ricade l'obbligo di scontare colla pena competente il delitto commesso), potesse spontaneamente presentarsi.

Questa disposizione, la quale è immensamente sapiente, perchè, se la società ancora ammette l'inquisizione segreta, la quale in molte civili società è shandita, non poteva lasciare che il fisco fosse armato e l'imputato avesse a fuggire o ad essere messo in carcere, pendente il tempo non limitato dell'inquirere.

Un cittadino che commette un reato è debitore verso la legge, e quando egli intende pagare il debito suo e si presenta volontariamente, onora sè stesso e la legge, e sarebbe stato incivile il respingerlo.

Nel Codice delle Due Sicilie vi era che ogni imputato avesse il diritto alla spontanea presentazione sotto un modo di custodia esteriore fuori carcere.

Perchè dunque priverete voi il Piemontese, il Lombardo, il Toscano, il Parmense e quei delle Romagne, ecc., di questo beneficio? Non è giusto, non è civile. A questi due soli punti vitali il mio progetto mira.

Nè qui ho voluto formolare articoli, poichè il fare questo raffronto era opera da inviare alla Commissione, ed è opera da farsi dal guardasigilli quella di mettere in armonia le disposizioni transitorie del Napoletano con quelle dei Codici della Lombardia, dell'Umbria, delle Marche, della Toscana.

Senza abusare più oltre della pazienza della Camera, credo avere sviluppato il mio concetto, che cioè nelle misure transitorie il principio di alto pudore legislativo è di garanzia alla libertà, e che non vi ha ragione perchè questo beneficio non venga esteso anche ad altre parti d'Italia.

In ciò consiste il mio sistema; e spero che la Camera vorrà fare buon viso alla mia proposta, e che anche il guardasigilli vorrà accettarla. In qualunque caso ho la coscienza del bene della patria, e mi basta.

E qui mi giova notare che, avendo di questo mio progetto tenuto parola coll'egregio nostro ministro guardasigilli, mi diceva che in quel lavoro che egli presenterà alla Camera abbia a ciò provveduto; ed io mi onoro immensamente di aver potuto incontrarmi colle sue idee.

Ora la difficoltà sta in ciò semplicemente, che vogliasi diffirere lo estendersi disposizioni cotanto urgenti per aspettare la proposta di un Codice definitivo. Ma, se nel periodo transitorio del Napoletano e del Siciliano si sono mantenuti quei provvedimenti, perchè onorevoli per la legge e di alto interesse morale, non trovo vi sia fondata ragione per privarne, durante lo stesso periodo di transizione, le altre provincie.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Non posso ammettere la proposta fatta dall'onorevole Minervini, in quanto è diretta a rendere sin d'ora esecutorie in tutte le provincie dello Stato quelle modificazioni che la Commissione di giureconsulti costituitasi in Napoli ha creduto di fare al Codice penale del 1859, allorchando fu ordinata la pubblicazione di quel Codice nelle provincie napoletane. Non ho però nes-

suna difficoltà di ammettere quella proposta in quanto la medesima possa essere un incitamento al Ministero a tener conto di quelle modificazioni nell'opera a cui sta attendendo del definitivo assetto del Codice penale. Anzi, posso dichiarare all'onorevole signor Minervini che, essendomi già occupato di questa bisogna, ho tenuto conto di quelle modificazioni, e che alcune di esse furono ammesse, alcune no.

Se questa dichiarazione basta al signor Minervini, mi dispenserò dal dare le ragioni per le quali non credo conveniente che sieno fin d'ora messe in esecuzione quelle modificazioni in tutte le provincie del regno.

MINERVINI. Se si trattasse delle provincie cui appartengo, io mi dichiarerei soddisfatto; ma, trattandosi di provincie alle quali non appartengo per origine, ma per comunanza di affetti, io non potrei essere d'accordo col guardasigilli; imperocchè, ripeto, durante lo stesso periodo transitorio, non saprei perchè quello che in Napoli si mantenne, non dovesse estendersi alle altre provincie italiane.

Quale giustizia sarebbe che in cose così vitali quali l'onore e la libertà vi avessero differenze così decise? Per esempio, un attentato al pudore di una famiglia di provincia che non fosse meridionale, darebbe al Pubblico Ministero il diritto di agire senza istanza di parte.

Un incriminato, che meridionale non fosse, pendente la istruzione, non avrebbe altra custodia che il carcere.

Mi sarei arreso alla dichiarazione del guardasigilli, poichè, al fin dei conti, pochi giorni più o meno non farebbero gran caso; ma, trattandosi di materia penale, trattandosi di garanzia alla libertà ed all'onore, e mentre avete già nel Napolitano sancito che non possa il fisco alzare la cortina dei misteri di famiglia, invece nella Lombardia, nel Piemonte, nell'Emilia, nella Toscana, non si potrebbe reclamare altrettanto!...

La materia di cui ci occupiamo è così delicata, da non potersi negare l'urgenza alla mia proposta.

PRESIDENTE. Dunque persiste nella sua proposta?

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola per una osservazione sola.

Durante il periodo transitorio è a desiderarsi che ciascuna parte del regno conservi quelle leggi che sono più conformi alle tendenze delle popolazioni. Nelle provincie napolitane, mentre si è creduto opportuno di pubblicare il Codice del 1859 che vigeva nelle antiche provincie del regno, non si è però creduto che, provvedendosi in via transitoria, se ne dovessero adottare tutte le disposizioni. Vi si è quindi introdotta qualche modificazione; si sono cioè mantenute quelle disposizioni delle leggi precedenti, le quali più erano conformi alle abitudini di quelle popolazioni; ed è facile comprenderne la ragione. Ma egli è evidente che v'ha la stessa ragione per non introdurre queste modificazioni nelle antiche provincie dello Stato, ed in tutte quelle altre alle quali fu esteso quel Codice penale; avvegnachè le disposizioni di esso sono realmente conformi alle abitudini delle popolazioni per le quali fu sanzionato; e sarebbe singolare che transitoriamente si volessero in queste provincie adottare disposizioni non conformi alle loro abitudini, e delle quali non si mostrò mai desiderio nessuno.

PIROLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PIROLI. Vorrei fare un'osservazione a quanto accennava testè l'onorevole guardasigilli. Vorrei cioè rettificare un fatto. È verissimo che nelle provincie dell'Emilia, pure, è già in vigore il Codice penale, ma non è esatto il dire che questo Codice corrisponda perfettamente a quanto. . . .